

TRIBUNALE DI VERBANIA

COPIA

RICORSO EX ART. 281 decies cpc

Il Signor Edoardo Patrone, Cf PTRDRD90C08D332D, residente in Domodossola, Via Romita 3, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dagli avvocati Pietro Pinolini, Cf PNLPTR80R05L746X, e Alessia Colombo Cf CLMLSS92E69L746Z con studio in Verbania, Via Baiettini 79, presso cui è digitalmente domiciliato alla casella p.e.c. avvpietropinolini@puntopec.it e avv.alessiacolombo@pec.it;

ESPONE

Il Signor Edoardo Patrone è il titolare della Azienda agricola Edoardo Patrone, con sede in Borgata Baceno 51, Domodossola, e svolge direttamente l'attività di piccolo imprenditore agricolo come da certificato che, ai fini fiscali, si produce (doc. 8).

L'attività viene esercitata sui mappali di seguito elencati:

Ct di Domodossola, foglio 49 mappali: 305, 34, 499, 498, 484, 301, 17, 77, 68, 69, 363, 89.

Nella realtà, i suddetti mappali sono tutti adiacenti tra loro a formare un unico appezzamento di terreno senza soluzione di continuità.

Si veda, per maggiore chiarezza, la mappa allegata sub doc. 2, nella quale il mappale 76 risulta colorato in arancione.

Ebbene, oggetto del presente giudizio è il mappale 76, che fa parte del compendio coltivato dal Signor Patrone, ma che tuttavia, solo di recente, ci si è accorti non essere suo.

Nell'anno 2025, infatti, a seguito di uno smottamento dovuto alle piogge, il Signor Patrone ha commissionato al Dottor agronomo Alessandro Viscardi lo studio che si allega come doc. 1, scoprendo che tale mappale risulta intestato a:

1. COMAZZI Angela; In Studer nata il 17/07/1935 Diritto di: Proprietà per 3/6

2. **COMAZZI Damiano**, CF CMZDMN44R16D332Z, nato a DOMODOSSOLA (VB) il 16/10/1944, Diritto di: Proprietà per 1/6;
3. **COMAZZI Maria Giuseppina**, CF CMZMGS34E63Z133X, nata in SVIZZERA (EE) il 23/05/1934, Diritto di: Proprietà per 1/6
4. **COMAZZI Ruggero**, CF CMZRGR47E21Z133V, nato in SVIZZERA (EE) il 21/05/1947 Diritto di: Proprietà per 1/6
5. **VON SCHALLEN Leonia; Ved Comazzi**, nata il 21/03/1910, Diritto di: Usufrutto per 3/9.

Nonostante gli sforzi e le indagini svolte, non è stato possibile reperire tutti gli indirizzi dei suddetti intestatari al fine di poter procedere con le ordinarie notifiche.

Fatte queste premesse, risulta tuttavia che il Signor Patrone, e prima di lui il padre Giorgio Patrone e la sorella Elisa Patrone, si sia sempre comportato come legittimo proprietario del mappale, almeno dall'anno 2005.

In particolare, come si vede dalle foto, il mappale è ben curato, e vengono coltivate la vite, le castagne e le nocciole.

Castagne e nocciole vengono raccolte e vendute, la vite viene raccolta e lavorata direttamente in azienda.

Il prato è regolarmente falciato e viene periodicamente mondato da foglie, rami e arbusti, oltre ad essere proprio incastonato nel mezzo del compendio immobiliare sul quale viene esercitata l'azienda, ed è rimasto totalmente intercluso da oltre vent'anni.

Per potervi accedere è necessario attraversare la proprietà Patrone, ovviamente chiedendone il permesso.

Da ultimo, il Signor Patrone ha urgenza di ottenere la declaratoria di usucapione al fine di svolgere gli ingenti lavori di messa in sicurezza, al fine di prevenire ulteriori smottamenti.

DIRITTO

Il Signor Edoardo Patrone, unendo il suo possesso a quello del padre e della sorella, che prima di lui hanno esercitato la medesima azienda, è da 21 anni nel possesso esclusivo dell'immobile oggetto di causa.

Durante questi anni, la deducente ha posseduto *animo domini* il bene, provvedendo a coltivarlo, goderne i frutti e mantenerlo in buono stato di conservazione.

Ciò implica la dimostrazione di una attività da parte della ricorrente corrispondente all'esercizio di un diritto reale, nel quale si identifica il potere di fatto sulla cosa costituente l'essenza stessa del possesso, che si presume in chi esercita il potere di fatto sulla cosa e sia in relazione fisica con la stessa.

Il fatto che il terreno sia intercluso, in particolare, costituisce una attività materiale tale da dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di voler esercitare quel potere esclusivamente *nomine proprio*, rendendolo, in tal modo, riconoscibile all'esterno e agli altri aventi diritto.

La ricorrente, pertanto, al fine di sanare la sua situazione possessoria e trasformarla in proprietà sull'immobile, che tuttavia considera suo da sempre, si vede costretta ad adire l'autorità giudiziaria per l'emissione di una sentenza che la dichiari proprietaria ex art. 1158 CC, in quanto in possesso dello stesso in modo duraturo e continuato da oltre vent'anni.

Si rivolge istanza al Giudice affinché, in ipotesi di contumacia, vengano sentiti i testimoni già alla prima udienza.

Si allega il ricorso e il decreto del Presidente del Tribunale che ha autorizzato la notifica a mezzo pubblici proclami nonché provvedimento di fissazione udienza in sede di mediazione.

*** * ***

Premesso quanto sopra, Edoardo Patrone

CHIEDE

Che il Giudice designato Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, avendo cura di conteggiare i termini per la notifica a mezzo pubblici proclami, nonché l'udienza del 24/11/2026 fissata per l'esperimento del tentativo di mediazione, e dell'istanza di audizione testi già alla prima udienza, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti, con invito ai Signori **COMAZZI Angela in Studer** nata il 17/07/1935, **COMAZZI Damiano**, CF CMZDMN44R16D332Z, nato a DOMODOSSOLA (VB) il 16/10/1944, **COMAZZI Maria Giuseppina**, CF CMZMGS34E63Z133X, nata in SVIZZERA (EE) il 23/05/1934, **COMAZZI Ruggero**, CF CMZRGR47E21Z133V, nato in SVIZZERA (EE) il 21/05/1947, **VON SCHALLEN Leonia; Ved Comazzi**, nata il 21/03/1910 **a costituirsi** nel termine assegnato dal Giudice in decreto, e comunque non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 e 281 undecies cpc, con l'invito a comparire all'udienza indicata avanti il Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis del Tribunale di Verbania, con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che non comparendo si procederà in loro declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale di Verbania Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preve le opportune declaratorie di diritto, dichiarare il Signor Edoardo Patrone proprietario per intervenuta usucapione della piena proprietà del terreno così censito:

in Comune di Domodossola, Catasto terreni, foglio 49 particella 76, qualità prato, classe 4, superficie 860 mq.

Ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la sentenza ai sensi dell'art 2651 c.c. e all'Agenzia del Territorio di procedere alle variazioni catastali.

Ai fini fiscali e per poter usufruire delle agevolazioni, dare altresì atto in sentenza che il Signor Patrone svolge attività di imprenditore agricolo anche sul terreno agricolo oggetto di usucapione.

Con vittoria dei diritti, onorari e spese di lite, oltre spese generali 15% a norma dell'art. 15 della tariffa forense, e contributo soggettivo del 4% alla Cassa Previdenza Avvocati.

In via istruttoria con riserva di integrazione:

Si chiede al Giudice di disporre l'audizione dei testi già alla prima udienza, per la prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:

- 1 – Vero che Edoardo Patrone a partire dall'anno 2016, anno in cui ha rilevato l'attività di famiglia, e prima di lui il padre e la sorella dall'anno 2005, possiede in via esclusiva il terreno oggetto di causa, e che riconosco nelle foto che mi vengono mostrate;
- 2 – in particolare è vero che Edoardo Patrone, unitamente ai suoi operai, provvede regolarmente al taglio del prato, alla pulizia del terreno, alla raccolta delle castagne e delle nocciole;
- 3 – confermo su una parte del mappale di causa il Signor Patrone ha seminato la vite, che regolarmente coltiva godendone i frutti;
- 4 – confermo che per accedere al terreno di causa è necessario chiedere il permesso al Signor Patrone, risultando proprio nel mezzo del suo appezzamento di terreno.

Su tutti i capitoli di prova si indicano come testi i Signori:

- Giorgio Patrone di Domodossola;
- Elisa Patrone di Comignago;
- Marigliano Darioli di Gravellona Toce.

Si producono i seguenti documenti:

- 1 – relazione agronomico forestale del giugno 2025;
- 2 – mappa catastale dei luoghi A4;
- 3 – foto dei luoghi;
- 4 – visura attuale per immobile;
- 5 – estratto indagini svolte;
- 6 – autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami;
- 7 – visura storica per immobile;
- 8 – certificato ppc + visura camerale
- 9 – provvedimento fissazione udienza in mediazione

Con riserva di ulteriormente produrre ed indicare testimoni.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di Euro 220,00.

Verbania 29/07/2026

Avv. Pietro Pinolini

Avv. Alessia Colombo

Procura alle liti

Io sottoscritto EDOARDO PATRONE, nato a Domodossola (VB) l'8 marzo 1990 ed ivi residente in Via Romita 3, codice fiscale n. PTRDRD90C08D332D, informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delego gli Avv. ti Pietro Pinolini (codice fiscale n. PNLPTR80R05L746X) e Alessia Colombo (codice fiscale n. CLMLSS92E69L746Z) del Foro di Verbania, unitamente e disgiuntamente tra loro, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nell'eventuale successivo giudizio di mediazione, negoziazione e contenzioso, in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo agli stessi ogni più ampia delega e procura di legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti e all'azione, accettare le rinunce, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza, nominare arbitri e consulenti tecnici e indicare domiciliatari.

Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e che sono stati resi noti gli estremi delle polizze professionali. Dichiaro, infine, di essere stato edotto del fatto che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali.

Agli scopi di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679, acconsento al trattamento dei dati personali con la esclusiva finalità di svolgere attività professionale finalizzata alla tutela dei diritti connessi, presupposti e dipendenti dal presente procedimento in ogni sua fase e grado. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo domicilio digitale presso lo studio degli avvocati in Verbania (VB), Via Antonio Baiettini 79, avv.pietropinolini@puntooec.it e avv.alessiacolombo@pec.it, dove chiedo che vengano inviate le comunicazioni e le notifiche.

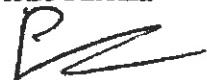
Verbania,



Edoardo Patrone

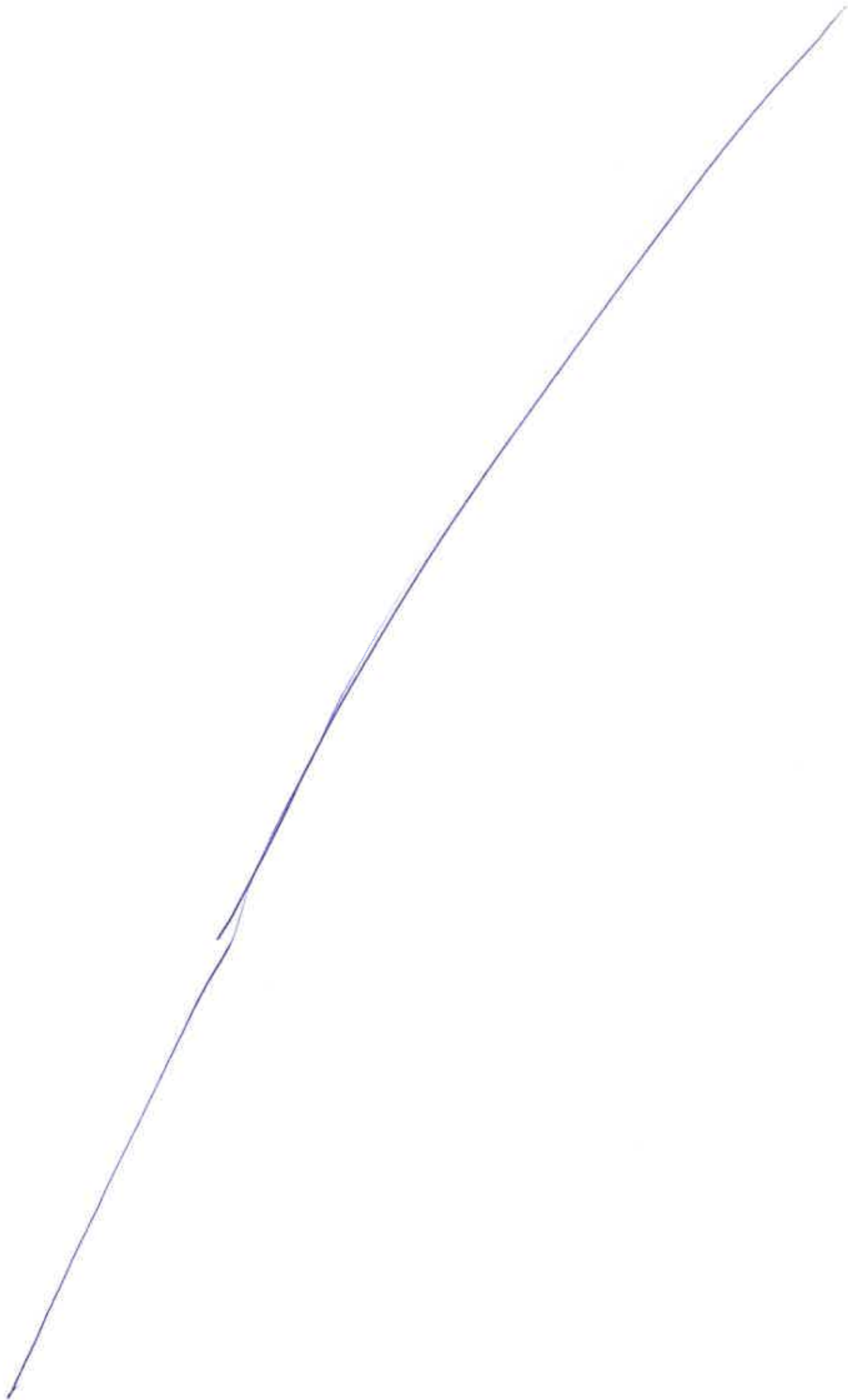
È autentica

Avv. Pietro Pinolini



Avv. Alessia Colombo







Tribunale Ordinario di Verbania

DECRETO DI FISSAZIONE PRIMA UDIENZA

EX ART 281 DECIES E SEGG CPC

N. R.G. 842/2026

Il GO Teresa Emilia Martino,

letto il ricorso,

FISSA

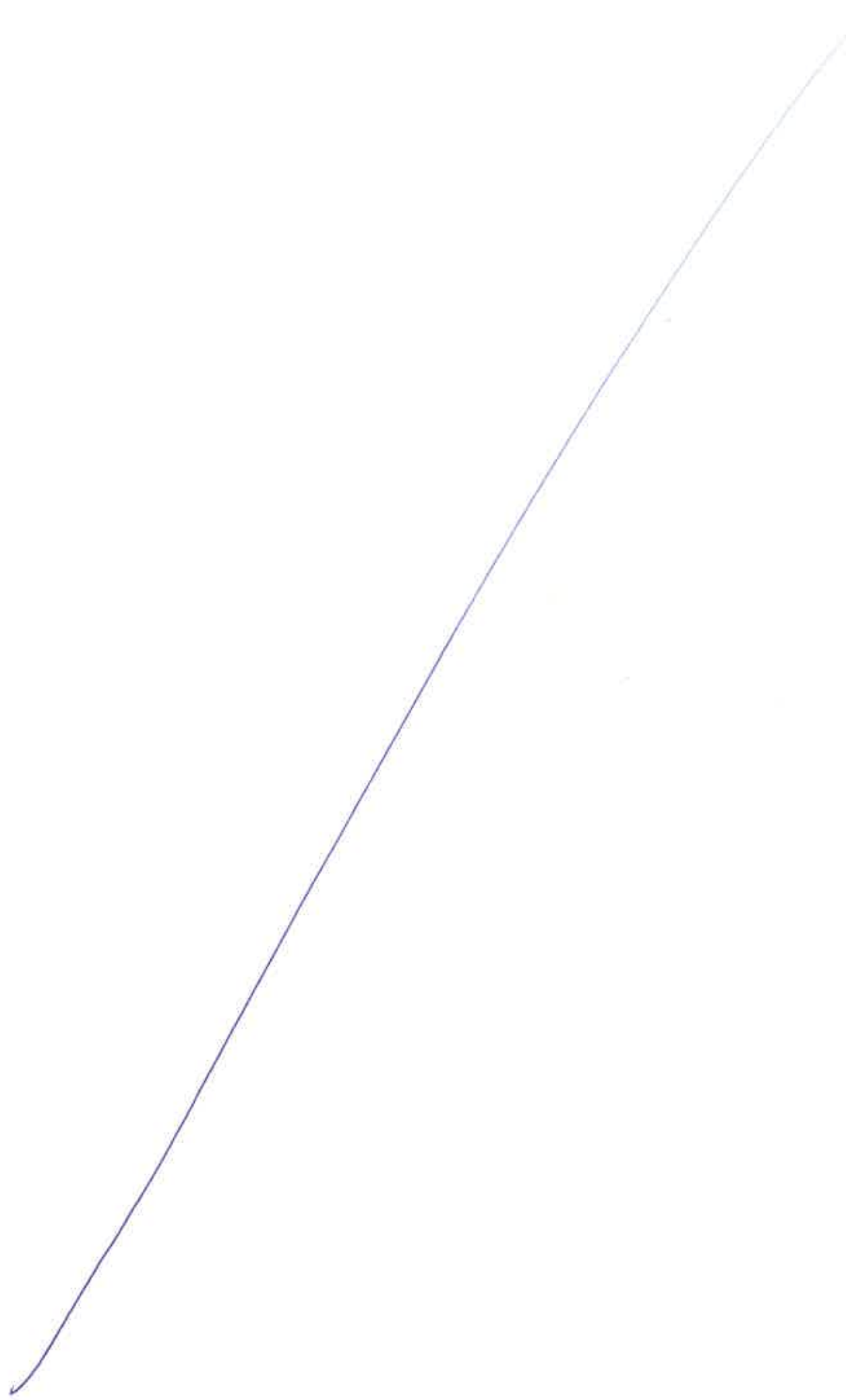
per la comparizione delle parti l'udienza dell'11 dicembre 2026 ore 13:00
assegnando termine al convenuto per la costituzione non oltre dieci
giorni prima dell'udienza, con notifica a carico del ricorrente nei
termini di cui all'art. 281 undecies cpc.

Si comunichi.

Verbania, 07/09/2026

GO

Teresa Emilia Martino





creata on-line il 30/06/2026 15:44:58 da PINOLINI PIETRO - tel. 0323405244 - avv.pietro@pinolini.it

Spett.le

Ordine degli Avvocati di Verbania

ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

Stampare solo questo modulo, senza gli allegati, e consegnarlo o spedirlo via PEC all'indirizzo mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it della Segreteria dell'Organismo

Le istanze prive degli allegati obbligatori non possono essere accettate dalla Segreteria.

LE SEGUENTI PARTI ISTANTI

Parti istanti - 1 di 1

PATRONE EDOARDO (PRIVATO-PERSONA FISICA) - c.f.: PTRDRD90C08D332D

nato il 08/03/1990 a DOMODOSSOLA (VB) ITALIA - cittadinanza ITALIANA

Recapito: DOMODOSSOLA (VB) - 28845 - VIA ROMITA 3

Quota nella lite: 100,00 %

Cointeressato:

parte difesa e assistita da:

PINOLINI PIETRO

Recapito: VERBANIA (VB) - 28900 - VIA BAIETTINI 79

Cointeressato:

parte difesa e assistita da:

COLOMBO ALESSIA

Recapito: VERBANIA (VB) - 28900 - VIA BAIETTINI 79

Cointeressato:

CHIEDONO AVVIARSI PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D. LGS. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE NEI CONFRONTI DI:

Controparte - 1 di 5

COMAZZI ANGELA (PRIVATO-PERSONA FISICA)

nata il __/__/__ a (XX) ITALIA

Recapito: SCONOSCIUTA (XX) - XXXXX - SCONOSCIUTA

Quota nella lite: 100,00 %

Cointeressato:

Controparte - 2 di 5

COMAZZI DAMIANO (PRIVATO-PERSONA FISICA)

nata il __/__/__ a DOMODOSSOLA (NO) ITALIA

Recapito: SCONOSCIUTA (XXXXXXXX) - XXXXX - SCONOSCIUTO

Quota nella lite: 100,00 %

Cointeressato:

Controparte - 3 di 5

COMAZZI MARIA GIUSEPPINA (PRIVATO-PERSONA FISICA)

nata il __/__/__ a (EE) SVIZZERA

Recapito: SCONOSCIUTA (XXXXXXXXXX) - XXXXX - SCONOSCIUTA

Quota nella lite: 100,00 %

Cointeressato:

Controparte - 4 di 5

COMAZZI RUGGERO (PRIVATO-PERSONA FISICA)

nata il __/__/__ a (EE) SVIZZERA

Recapito: SCONOSCIUTA (XXXXX) - XXXXX - SCONOSCIUTA

Quota nella lite: 100,00 %

Cointeressato:

Controparte - 5 di 5

VON SCHALLEN LEONIA (PRIVATO-PERSONA FISICA)

nata il __/__/__ a ()

Recapito: SCONOSCIUTA (XXXXXXXXX) - XXXXX - SCONOSCIUTO

Quota nella lite: 100,00 %

Cointeressato:

AVVIO MEDIAZIONE: come condizione di procedibilità

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA ai soli fini della determinazione degli onorari di mediazione: € 220,00

MATERIA DELLA CONTROVERSIA: DIRITTI REALI

TRIBUNALE COMPETENTE: VERBANIA

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA E RAGIONI DELLA PRETESA

usucapione ventennale del terreno censito al ct foglio 49 particella 76, prato
autorizzato a notificare a mezzo pubblici proclami

All'uopo, incarica l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Verbania (di seguito ODM), affinché venga avviata detta procedura di mediazione e nominato, per conto dell'istante, un mediatore qualificato, per il tentativo di conciliazione della suindicata controversia, e

- di aver preso visione del Regolamento di Procedura e del Tariffario dell'ODM, e di accettarli senza riserve;
- di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso il difensore nominato;
- di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
- di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative del servizio relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione, che pertanto potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 28/2010
- di autorizzare l'ODM a rendere disponibili il presente modulo e la documentazione allegata alla parte nei cui confronti la procedura di mediazione è avviata;
- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, e che in caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà;
- di essere a conoscenza che dalla mancata adesione e/o partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2°, c.p.c.
- di essere a conoscenza che, contestualmente alla presentazione della presente istanza, a pena di irricevibilità della stessa, è tenuto a pagare presso la segreteria dell'ODM a titolo di spese di avvio la somma di € 48,80 (iva compresa) oppure € 97,60 in caso di procedimento di valore superiore ai € 250.000; che la mediazione è onerosa e che, salvo il caso di gratuito patrocinio ex art. 17 d. lgs. 28/2010, il previo pagamento delle spese di mediazione secondo le modalità indicate dall'ODM è presupposto per la partecipazione al procedimento di mediazione.

() CHIEDE, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002, di essere esonerato dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM. Allega autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di legge

VERBANIA, il 30/6/2026

Firma

Pietro Pichini

DLGS 196/2003 - Consenso al trattamento dei dati personali - Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 dlgs 196/2003, autorizza l'Organismo al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento della pratica di cui alla presente istanza.

Verbovia il 30/6/2026

Firma



AUTENTICA DEL LEGALE:

Il sottoscritto avv.

PIETRO PINOLINI

C.F.

dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente istanza è stata sottoscritta in sua presenza e che la sottoscrizione è autentica.

Firma del legale



NOTE

Nel caso in cui l'istante/convenuto sia una persona giuridica ovvero detenga la rappresentanza legale in qualità di genitore, tutore, amministratore di sostegno o altro, la qualifica da cui deriva il potere rappresentativo deve essere adeguatamente documentata.

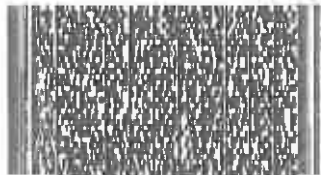
Qualora l'istante intenda riservare al solo mediatore l'accesso agli atti ed ai documenti presentati occorre predisporre indice separato, con espressa indicazione 'atti e documenti riservati al solo mediatore'. Ai sensi dell'art. 6.8 del Regolamento di Procedura, in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

In caso di mediazione c.d. delegata, l'istante deve indicare nella sezione dedicata alla DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA gli estremi del giudizio di provenienza, ed allegare copia dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto la mediazione.

In caso di mediazione obbligatoria per contratto, l'istante deve allegare, anche per estratto, copia del contratto dal quale deriva l'obbligo di mediazione.

Ordine degli Avvocati di Verbania
ISTANZA ON-LINE DI MEDIAZIONE - N. MED-830-082-736-838

creata on-line il 30/06/2026 15:44:58 da PINOLINI PIETRO - tel. 0323405244 - avv.pietro@pinolini.it



DATI GENERALI DELLA PRATICA

Dati segreteria: caricati il _____ da _____

OGGETTO



1 di 1



IST - PATRONE EDOARDO PTRDRD90C08D332D

Dati segreteria: caricati il _____ da _____



IST_DIF - PINOLINI PIETRO

Dati segreteria: caricati il _____ da _____



IST_DIF - COLOMBO ALESSIA

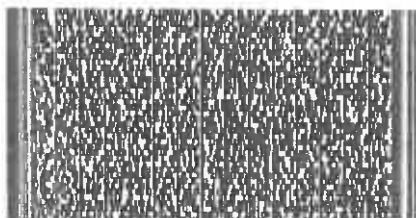
Dati segreteria: caricati il _____ da _____

creata on-line il 30/06/2026 15:44:58 da PINOLINI PIETRO - tel. 0323405244 - avv.pietro@pinolini.it



CON - COMAZZI ANGELA

Dati segreteria: caricati il _____ da _____



CON - COMAZZI DAMIANO

Dati segreteria: caricati il _____ da _____



CON - COMAZZI MARIA GIUSEPPINA

Dati segreteria: caricati il _____ da _____



CON - COMAZZI RUGGERO

Dati segreteria: caricati il _____ da _____



CON - VON SCHALLEN LEONIA

Dati segreteria: caricati il _____ da _____

creata on-line il 30/06/2026 15:44:58 da PINOLINI PIETRO - tel. 0323405244 - avv.pietro@pinolini.it



FILE ALLEGATO: Copia documento di identità delle parti istanti*-patrone.pdf



FILE ALLEGATO: Fotocopia codice fiscale delle parti istanti*-patrone 2.pdf



FILE ALLEGATO: Procura avvocato*-Procura.pdf



FILE ALLEGATO: Copia bonifico bancario-D062_BANK_TRANSFER.pdf



FILE ALLEGATO: Altro doc1-3496528s.pdf



FILE ALLEGATO: Altro doc2-Patrone ric usucap.pdf



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania
Media-Conciliazione Forense – Verbania

Organismo di Mediazione

istituito ai sensi del D.L.vo. n. 28/2010 con delibera del C.O.A. del 07.02.2011
iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 18.11. 2011 al n. 733

Verbania – Pallanza, Palazzo di Giustizia
tel. 0323503872 - fax 0323557548
p.e.c. mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it

Procedimento di mediazione n. 122/2026

promosso da PATRONE EDOARDO
(Cognome Nome / Ragione Sociale)

nei confronti di COMAZZI ANGELA +4
(Cognome Nome / Ragione Sociale)

Stim.mo Avv.to

Pietro Pinolini

Via Baietтини n. 79

28921 VERBANIA

a mezzo p.e.c.

avvpietropinolini@puntopec.it

Stim.mo Avv.to

Alessia Colombo

Via Baietтини n. 79

28921 VERBANIA

a mezzo p.e.c.

avv.alessiacolombo@pec.it

La presente per comunicare che in relazione alla allegata domanda di mediazione questo Organismo ha fissato il primo incontro di cui all'art. 8, comma I, d.lgs. 28/2010, nella sede dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania (C.so Europa n. 3 – piano primo) per il giorno

24.11.2026 ad ore 9,15

alla presenza del Mediatore nominato nella persona dell'Avv. Barbara Bono

Si evidenzia che in forza del d.lgs. 28/2010 è necessaria l'assistenza di un Avvocato; il titolare del diritto oggetto della vertenza deve partecipare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore munito di delega scritta che lo autorizzi a disporre del diritto sostanziale ed a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento. Si ritiene opportuno rappresentare che l'orientamento di certa giurisprudenza ritiene non assolta la condizione di procedibilità ove il delegato sia il medesimo legale che assiste la parte.

Parimenti si segnala che a norma dell'art. 12bis del d.lgs. 28/2010 (i) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere

argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e (ii) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e può, se richiesto e con il provvedimento che definisce il giudizio, condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Si pregano le parti invitate di voler comunicare per iscritto, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione al procedimento. La comunicazione potrà avvenire mediante compilazione ed invio – anche a mezzo p.e.c. – dell'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine degli Avvocati di Verbania (www.ordineavvocativerbania.it) con gli allegati ivi indicati.

La presentazione della domanda di mediazione o l'adesione alla medesima comporta per ciascuna parte il pagamento di un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro quantificate - in ragione del valore della domanda come dichiarato nell'istanza e salvo verifica da parte dell'Organismo - nell'importo di € 97,60 oltre alle spese documentate.

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Qualora invece all'esito del primo incontro le parti raggiungano l'accordo ovvero proseguano oltre il primo incontro con o senza accordo, ciascuna parte deve versare all'organismo di mediazione le indennità determinate, per ciascun scaglione di riferimento, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania in data 14.11.2023 ai sensi dell'art. 28 del D.M. 150/2023 e pubblicate sul sito web <https://www.ordineavvocativerbania.it/organismo-di-mediazione/mediazione/>

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo l'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può inoltre essere ulteriormente maggiorato fino al 20% in ragione dell'esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti ovvero della complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Si comunica alle parti che, nel medesimo termine di otto giorni, è possibile far pervenire eventuale indicazione di preferenza per la designazione congiunta di uno dei Mediatori iscritti negli elenchi di questo Organismo consultabili sul predetto sito web.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 bis del d. lgs. 28/2010, ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica fermo restando che agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto potranno partecipare unicamente avvocati e parti che siano dotati tutti di firma digitale (token) o di spid, unici strumenti che consentono la firma dei verbali di mediazione.

A norma dell'art. 8, comma I, del d.lgs. 28/2010 durante l'incontro il Mediatore chiarirà la funzione e le modalità di svolgimento della procedura raccogliendo l'intenzione delle parti

in ordine alla prosecuzione della medesima, che potrà svolgersi, ed eventualmente concludersi, nel medesimo o in successivi incontri.

Il ricorso al procedimento di mediazione comporta ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022 i seguenti benefici fiscali a vantaggio delle parti:

- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all'indennità corrisposta all'organismo fino a concorrenza di € 600,00;
- se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche;
- in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;
- in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00:

Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono inoltre esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 fermo restando che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

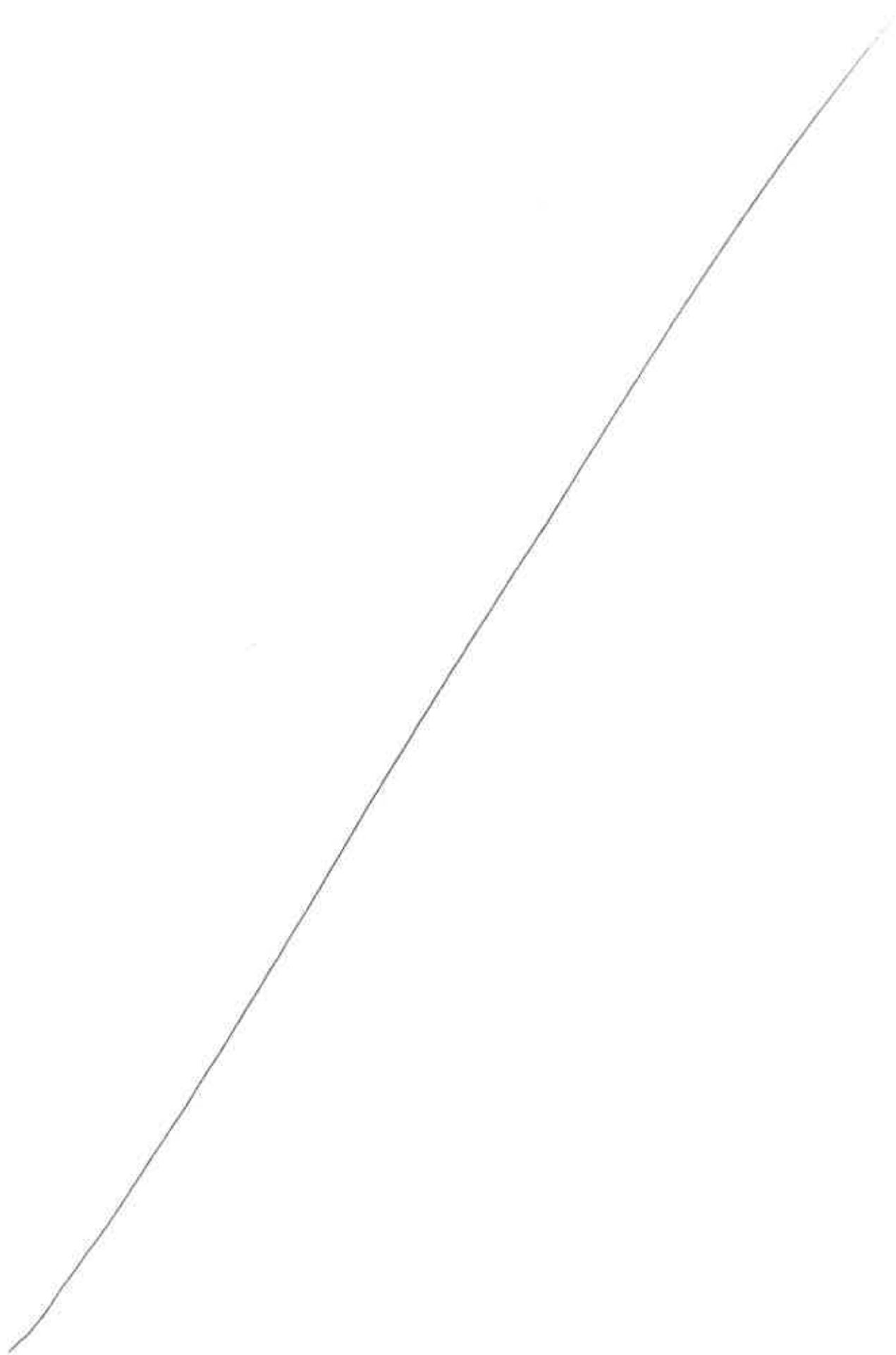
Si comunica altresì che la documentazione depositata dalle parti è consultabile ed estraibile in copia previa corresponsione dei relativi costi: a tal fine lo sportello è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

L'Ente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Verbania, lì 29 luglio 2026

F.to Il Segretario dell'O.d.M.
Avv. Antonello Viviano



DECRETO ex art. 150 c.p.c.

Proc. 980/2026

Il Giudice,

letta l'istanza depositata in data 23/04/2026 da EDOARDO PATRONE, Cf PTRDRD90C08D332D, residente in Domodossola, Via Romita 3;

acquisito il parere del Pubblico Ministero;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 150 c.p.c.;

AUTORIZZA

la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione udienza, nonché degli eventuali atti di mediazione, per il riconoscimento di intervenuto acquisto di proprietà per usucapione, **per pubblici proclami**, a COMAZZI Angela; In Studer nata il 17/07/1935; COMAZZI Damiano, CF CMZDMN44R16D332Z, nato a DOMODOSSOLA (VB) il 16/10/1944; COMAZZI Maria Giuseppina, CF CMZMGS34E63Z133X, nata in SVIZZERA (EE) il 23/05/1934, COMAZZI Ruggero, CF CMZRGR47E21Z133V, nato in SVIZZERA (EE) il 21/05/1947; VON SCHALLEN Leonia; Ved Comazzi, nata il 21/03/1910, **con la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, deposito presso il Comune di Verbania e inserimento sul sito del Tribunale.**

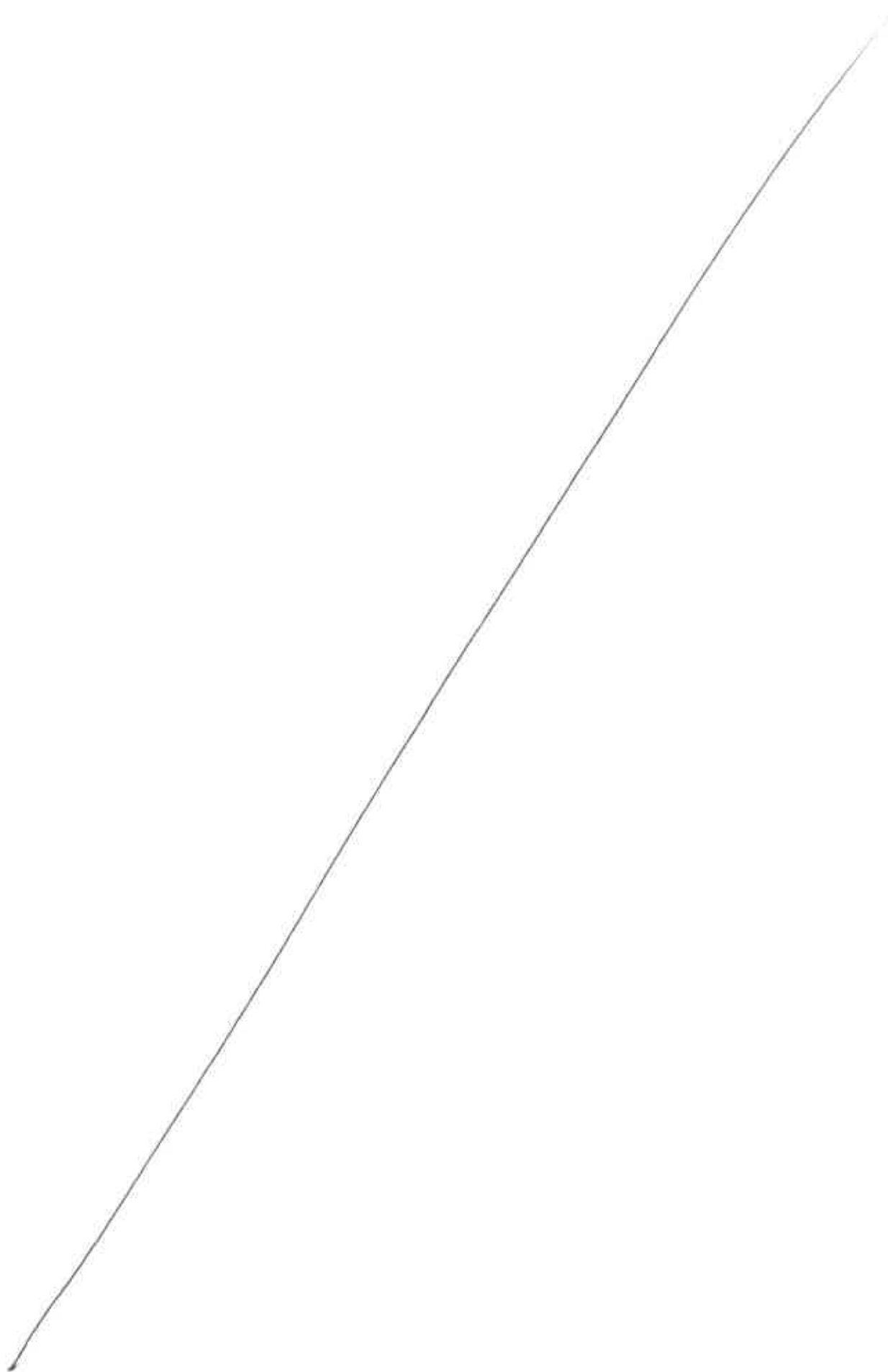
MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Verbania, 30/06/2026

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Parola



AUTENTICA

Io sottoscritto Avv. Pietro Pinolini, ai sensi di legge, attesto che la presente copia cartacea del ricorso ex art. 281 decies cpc, munito della procura, e del pedissequo provvedimento di fissazione udienza, dell'istanza all'ufficio di mediazione e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, nonché del provvedimento di autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami, sono conformi alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

Verbania 7/09/2026

Avv. Pietro Pinolini

DICHIARAZIONE EX ART. 137 7° COMMA CPC

Il sottoscritto difensore avvocato Pietro Pinolini, nell'interesse della parte istante Edoardo Patrone, dichiara che le parti convenute non risultano essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, e pertanto si rende necessaria la notifica cartacea a mezzo ufficiale giudiziario.

Verbania 7/09/2026

Avv. Pietro Pinolini

RELAZIONE DI NOTIFICA:

Ad istanza dell'avv. Pietro Pinolini nell'interesse del Signor Edoardo Patrone, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Verbania, come da documentazione che allego, do atto che:

- il suesteso ricorso ex art. 281 decies cpc, munito della procura, il pedissequo provvedimento di fissazione udienza, con allegata istanza all'ufficio di mediazione e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, nonché del provvedimento di autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami è stato depositato presso la

casa comunale di Verbania il giorno

- che il retroesteso estratto del ricorso ex art. 281 decies cpc, del provvedimento di fissazione udienza, dell'istanza di mediazione e del provvedimento di fissazione udienza, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

- che il suesteso ricorso ex art. 281 decies cpc, munito della procura, il pedissequo provvedimento di fissazione udienza, con allegata istanza all'ufficio di mediazione e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, nonché del provvedimento di autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami è stato pubblicato sul sito internet del Tribunale di Verbania in data

- deposito nella cancelleria del Tribunale di Verbania suesteso ricorso ex art. 281 decies cpc, munito della procura, il pedissequo provvedimento di fissazione

udienza, con allegata istanza all'ufficio di mediazione e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, nonché del provvedimento di autorizzazione alla notifica a mezzo pubblici proclami nonché la documentazione giustificativa, oggi

Tribunale di Verbania: Edoardo Patrone, Cf PTRDRD90C08D332D, residente in Domodossola, Via Romita 3, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Pinolini di Verbania, Cf PNLPTR80R05L746X, e Alessia Colombo pec: avvpietropinolini@puntopec.it, con studio in Verbania, Via Baiettini 79 cita avanti l'intestato Tribunale per l'udienza del 11/12/2026 ore 13:00, COMAZZI Angela in Studer nata il 17/07/1935, COMAZZI Damiano, CF CMZDMN44R16D332Z, nato a DOMODOSSOLA il 16/10/1944, COMAZZI Maria Giuseppina, CF CMZMGS34E63Z133X, nata in SVIZZERA il 23/05/1934, COMAZZI Ruggero, CF CMZRGR47E21Z133V, nato in SVIZZERA il 21/05/1947, VON SCHALLEN Leonia; Ved Comazzi, nata il 21/03/1910, ovvero i loro eredi e tutti gli eventuali proprietari per qualsiasi titolo, con invito anche a comparire all'udienza fissata innanzi all'Organismo di mediazione forense presso l'Ordine degli avvocati di Verbania, in Corso Europa 3, Verbania fissata per il giorno 24/11/2026 ore 9:15, ed a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale nel termine di 10 gg prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166 e 281 undecies cpc e a comparire all'ud. dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis cpc, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 10 gg implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che non comparendo si procederà in contumacia per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare l'attrice proprietaria per usucapione degli immobili in Comune di Domodossola, Catasto terreni, foglio 49 particella 76, qualità prato, classe 4, superficie 860 mq.

Ordinare la trascrizione della sentenza ex art. 2651cc. Vittoria di spese.

